RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 15

Per le promozioni al grado 11° nel ruolo del gruppo C del personale provinciale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione sono applicabili le norme stabilite dal R. decreto 10 ottobre 1935-XIII n. 1848.

I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneita' e questi ultimi sui promossi per anzianita' congiunta al merito.

I posti non coperti mediante esami di concorsi e di idoneita' non possono essere conferiti per anzianita' congiunta al merito.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it